



COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO
CODICE ENTE 11080

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 138 DEL 27/05/2013

ORIGINALE

**OGGETTO: CONCLUSIONE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ART. 2 L. 241/1990
- ATTRIBUZIONE POTERI SOSTITUTIVI**

L'anno **duemilatredici**, addì **ventisette** del mese di **Maggio** alle ore **14:00**, nella sala delle adunanze, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunita la Giunta Comunale

Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

CHECCHI ANDREA	Sindaco	Presente
RULLO SIMONA	Vice Sindaco	Presente
BACCHIEGA CHIARA	Assessore	Presente
BATTOCCHIO ANDREA	Assessore	Presente
BIGAGNOLI ANGELO	Assessore	Presente
GINELLI GIANFRANCO	Assessore	Presente
PAPETTI CHIARA	Assessore	Presente
SARGENTI MATTEO	Assessore	Presente

Totale Presenti 8

Totale Assenti 0

Assiste ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale VOLPE ANTONIO.

Presiede il Sindaco CHECCHI ANDREA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :

- l'art. 2 della legge n. 241 del 1990 disciplina la fattispecie della conclusione del procedimento stabilendo, al primo comma, che "ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato l'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso";
- il comma 6 del citato articolo 2 della Legge n.241/1990 stabilisce inoltre che "i termini per la conclusione del procedimento decorrono dall'inizio del procedimento di ufficio o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte";
- gli stessi termini procedurali sono demandati ad apposita disciplina; la disciplina dei termini del procedimento si interseca con l'istituto del "Silenzio " nelle sue varie tipologie (silenzio assenso, silenzio rigetto) la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempiuto dell'amministrazione sono trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti (comma 8 art.2, Legge 241/1990);

Considerato che l'art. 1 del D.L. n.5/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.35/2012, ha completamente innovato l'art.2, comma 9 della Legge n.241/1990, introducendo, tra l'altro, i commi 9/bis, 9/ter, 9/quarter, e 9/quinqies che così recitano:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale , nonché di responsabilità disciplinare e amministrativa contabile del dirigente e del funzionario competente.

9/bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.

9/ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9/bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9/quarter. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9/bis , entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti , nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica .

9/quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'art.2 e quello effettivamente impiegato"

Rilevato che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari ed in materia di giochi pubblici, giusto e disposto dal comma 2 dell'art.1 del D.L. n.5/2012;

Ritenuto di dover garantire l'applicazione di tali disposizioni legislative mediante l'assunzione di un atto di organizzazione finalizzato ad individuare la figura apicale chiamata ad esercitare i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei soggetti legittimati all'adozione di provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi;

Visto l'art.97, comma 4, del D.Lgs.267/2000, in virtù del quale "Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività";

Ritenuto di dover individuare nel Segretario Generale la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all' art. 2 comma 9 bis della L. nr. 241/1990, così come modificato dall' art. 1 del D.L. nr. 5/2012, in caso di inerzia dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che nell' esercizio di tale compito il Segretario Generale sia munito di pieni poteri gestionali e come tale legittimato ad avvalersi del supporto istruttorio, logistico ed operativo delle articolazioni organizzative dell'Ente competenti per materia;

Dato atto che l'adozione del presente atto non determina maggiori oneri a carico del bilancio comunale e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto espresso dal Dirigente del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. lgs 267/00;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) la parte narrativa costituisce motivazione del presente provvedimento ex art. 3 della L. nr. 241/1990;
- 2) di individuare, per le motivazioni evidenziate in premessa, nel Segretario Generale dell'Ente la figura apicale cui demandare il potere sostitutivo di cui all'art.2 , comma 9 bis, della Legge 241/1990, così come modificato dall'art.1 del D.L. n.5/2012, in caso di inerzia del Responsabile/dirigente assegnatario del procedimento amministrativo;
- 3) di dare atto che, nel caso in cui il Responsabile del procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario;
- 4) di disciplinare le modalità dell'intervento sostitutivo prevedendo che:
 - a) le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter della Legge n.241/1990, devono essere indirizzate al Segretario Generale ed inoltrate in forma cartacea ovvero a mezzo p.e.c., agli indirizzi resi noti sul sito web dell'ente. Il Segretario può sollecitare il Responsabile del settore competente per materia, con specifico riferimento al procedimento oggetto della richiesta avanzata dal privato istante, alla conclusione dello stesso entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto;
 - b) il Segretario Generale, qualora non ritenga di dover formulare detto sollecito o qualora il Responsabile del settore competente non dovesse provvedere alla conclusione del procedimento nell'ulteriore termine concessogli, previa verifica della regolarità formale dell'istanza, procede direttamente, oppure, se del caso, inoltra la stessa al Responsabile cui si contesta l'inerzia, assegnando un termine, non superiore a 2 giorni, per la trasmissione del fascicolo, completo di ogni documentazione e corredato da relazione esplicativa sullo stato del procedimento e sulle ragioni che non ne hanno consentito la conclusione nei termini assegnati; con la medesima relazione il Responsabile evidenzia l'effettivo maturarsi delle condizioni per l'esercizio del potere sostitutivo;

- c) entro 3 giorni dalla ricezione del fascicolo, il Segretario Generale verifica la legittimazione della richiesta dell'intervento sostitutivo da parte del richiedente, dandone formale comunicazione al Responsabile inadempiente, al Sindaco, agli organi interni di valutazione e controllo, oltre che al cittadino richiedente;
 - d) con tale comunicazione, in caso di ammissibilità dell'intervento sostitutivo richiesto, sono sospese le competenze gestionali in capo al Responsabile inadempiente per essere assunte dal Segretario Generale; dalla data della comunicazione decorrono i termini di conclusione del procedimento in misura pari alla metà di quelli originariamente previsti;
 - e) il Segretario Generale assume ogni potere istruttorio, gestionale e decisionale relativo al procedimento con facoltà di avvalersi degli uffici per ogni incombenza istruttoria, di acquisire dati e notizia, di richiedere pareri e valutazioni tecniche, di promuovere conferenze dei servizi per l'acquisizione di assensi, nulla osta o pareri di altre amministrazioni eventualmente coinvolte nel procedimento;
 - f) in alternativa a quanto previsto al precedente punto e), in caso di procedimenti richiedenti competenze e conoscenze specialistiche non sostituibili con apporti istruttori, il Segretario Generale può delegare l'adozione dell' endo provvedimento ad altro Dirigente/Responsabile, senza maggiori oneri per l'Ente;
 - g) la conclusione del procedimento è comunicata all'interessato nei tempi prescritti e con le formalità di rito; la stessa comunicazione è trasmessa al Responsabile sostituito, al Sindaco e gli organi interni di valutazione e controllo;
 - h) il Segretario Generale trasmette, entro il 30 gennaio di ogni anno, alla Giunta, al Nucleo di valutazione ed agli organi interni di valutazione e controllo la relazione sull'attività condotta nell'esercizio del potere sostitutivo nell'anno precedente, ai sensi e con le modalità previste dal comma 9/quarter dell'art.2 della Legge n.241/1990;
- 5) di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto funzionario con potere sostitutivo;
 - 6) di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i dirigenti e ai responsabili dei servizi;
 - 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune nell'ambito della sezione " Trasparenza, valutazione e merito.

La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.